

ART.1

È costituita tra soggetti esercenti l'attività di consulenza finanziaria autonoma, già indipendente, nel rispetto di quanto disposto dalla vigente normativa in materia e di adeguamento alla direttiva 2014/65/UE e al "REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/565", nonché ai connessi atti delegati e norme tecniche di regolamentazione e di attuazione, l'associazione senza scopo di lucro denominata: "NAFOP - NATIONAL ASSOCIATION FEE ONLY PLANNERS".

ART.2

L'associazione ha sede legale in Verona (VR), in Stradone San Fermo 22. Il Consiglio Direttivo, con propria delibera, potrà trasferire all'interno dello stesso Comune la sede legale e potrà aprire e chiudere ovunque in Italia e all'estero sedi amministrative ed operative, nonché sezioni, delegazioni, uffici e rappresentanze staccati. Il trasferimento della sede legale in altro Comune o all'estero è di competenza dell'assemblea straordinaria degli associati.

ART.3

L'Associazione ha per scopo prevalente la tutela degli interessi professionali degli associati, nonché la cura, la qualificazione professionale e la diffusione della conoscenza presso il pubblico della professione e del ruolo dei consulenti finanziari autonomi.

L'associazione potrà all'uopo svolgere le seguenti attività:

- a) proporre e perseguire l'istituzione di un Albo Professionale provvedendo in tal senso a porre in essere tutte le iniziative che a tal fine si dovessero rendere necessarie, utili od opportune sia a livello nazionale che internazionale;
- b) elaborare un codice etico di comportamento;
- c) rappresentare gli interessi degli associati a livello istituzionale e legislativo tramite azione propositiva verso gli enti regolatori, di indirizzo e controllo intervenendo con contributi sistematici, in sede sia nazionale sia comunitaria, nella preparazione e nell'aggiornamento di leggi, direttive e regolamenti attinenti il settore di competenza mantenendo con le istituzioni, stabili rapporti;
- d) compiere ogni altra attività necessaria e opportuna per il raggiungimento dei propri scopi così pure aderire ad associazioni, organismi ed enti che perseguono finalità simili o complementari, a tal fine anche concludendo accordi di collaborazione che prevedono l'integrazione delle attività e le modalità di svolgimento in comune di determinate funzioni;
- e) facilitare lo scambio, le conoscenze e le relazioni personali e professionali tra gli associati, dialogo e confronto associativo attraverso tavoli permanenti di confronto, di proposta, di informazione ed elaborazione di posizioni comuni tra e verso gli interlocutori istituzionali e gli associati;
- f) divenire un punto di riferimento in materia di rating, certificazione, analisi, valutazioni, di servizi e prodotti finanziari, previdenziali, assicurativi nei confronti di aziende, privati, enti, istituzioni, amministrazioni pubbliche, banche, assicurazioni e media;
- g) regolare, vigilare e sanzionare il comportamento degli associati;
- h) promuovere lo studio e l'analisi del mercato mobiliare, previdenziale, assicurativo e quindi dei suoi strumenti, della sua legislazione, delle sue funzioni e applicazioni;
- i) contribuire allo sviluppo di una corretta, diffusa ed efficiente cultura finanziaria in Italia nonché della pianificazione e protezione dei patrimoni personali, aziendali e istituzionali;
- j) predisporre un rapporto annuale sul settore al fine di fornire uno spaccato completo sulla situazione e i trends del mercato della consulenza "FeeOnly" in Italia e a livello mondiale, relazionando sulle metodologie, gli strumenti e i servizi;
- k) svolgere attività di ricerca, formazione, assistenza, editoria, culturale, sociale, nell'ambito del settore professionale;
- l) tutelare gli interessi del singolo e/o della collettività degli investitori, rappresentandoli nelle assemblee, nei consigli di amministrazione e in ogni altra sede.

Possono aderire all'associazione le persone fisiche iscritte nella sezione dei consulenti finanziari autonomi dell'Albo Unico dei Consulenti Finanziari (AUCF) tenuto dal competente Organismo di Vigilanza (OCF) di cui all'articolo 31, comma 4, del D.Lgs. n. 58/1998 - Testo Unico della Finanza (TUF).

Gli associati si dividono, a seconda delle proprie caratteristiche e dei necessari requisiti, nelle seguenti categorie:

Associati Fondatori

Sono qualificati come associati Fondatori le persone fisiche che hanno partecipato alla costituzione dell'associazione.

Associati Ordinari

Sono qualificati come associati Ordinari i consulenti finanziari iscritti alla sezione dei consulenti finanziari autonomi dell'AUCF.

Gli associati Ordinari sono tenuti all'accettazione ed alla sottoscrizione del Codice Etico dell'Associazione NAFOP.

L'ammissione all'associazione è altresì subordinata al conferimento da parte dell'associato di propria delega esclusiva all'Associazione medesima per la rappresentatività nei rapporti con l'OCF.

Tutti gli associati sono tenuti all'osservanza delle vigenti disposizioni in materia di requisiti di onorabilità, situazioni di impedimento, requisiti di professionalità richiesti per l'iscrizione all'AUCF (Albo Unico Consulenti Finanziari).

L'ammissione all'Associazione deve essere comunque deliberata dal Consiglio Direttivo, il quale è tenuto a verificare la sussistenza dei sopra citati requisiti e dell'iscrizione dell'aspirante Associato all'AUCF, fatto salvo quanto stabilito dal successivo art. 28.

Gli associati Fondatori e Ordinari che ricoprono incarichi all'interno dell'Associazione non possono essere iscritti ad altre associazioni concorrenti, pena la decadenza immediata dalla qualifica di associato. Spetta al Consiglio Direttivo valutare la sussistenza, o meno, della natura di "associazione concorrente".

ART. 6

Sulla domanda di ammissione all'Associazione delibera il Consiglio Direttivo.

Ogni nuovo associato è tenuto al versamento di una quota di ammissione "una tantum" oltre che al versamento dei contributi ordinari.

ART. 7

Trascorso il primo anno solare dall'iscrizione, ogni associato può recedere dall'Associazione con effetto dal giorno 1 (uno) gennaio dell'anno successivo, dandone preavviso entro il 30 (trenta) settembre precedente.

ART. 8

Il Consiglio Direttivo può deliberare, a maggioranza dei presenti e con motivazione, l'esclusione e/o la sospensione dell'associato, anche se membro degli organi dell'Associazione.

L'associato che entro e non oltre l'ultimo giorno del mese di febbraio dell'anno in corso e dopo sollecito scritto non abbia ancora regolarizzato la quota d'iscrizione dovuta viene dichiarato rimosso d'ufficio dalla qualifica di Associato.

ART. 9

Gli Associati receduti o esclusi non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'associazione né possono pretendere il rimborso dei contributi versati o l'abbuono di quelli dovuti per l'esercizio di corso.

ART. 10

Gli organi dell'associazione sono:

- a) L'Assemblea degli associati;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Comitato Esecutivo;
- d) il Presidente;

- e) il Vice Presidente;
- f) il Tesoriere;
- g) il Revisore dei Conti

ART. 11

L'Assemblea degli Associati viene convocata presso la sede legale od altrove purché in Italia dal Presidente o in sua assenza o impedimento dal Vice Presidente con avviso via fax o posta elettronica ovvero con lettera raccomandata contenente l'ordine del giorno e da inviarsi non meno di 15 (quindici) giorni prima di quello stabilito per la riunione.

L'Assemblea si riunisce una volta l'anno per l'approvazione del rendiconto di gestione dell'anno precedente, nonché del preventivo di spesa dell'anno in corso con la conseguente determinazione dei contributi a carico degli associati.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o dal Vice Presidente; il segretario dell'assemblea è nominato di volta in volta tra i membri del Consiglio Direttivo.

L'Assemblea Ordinaria:

- a) procede alla nomina dei componenti il Consiglio Direttivo (ad esclusione di quelli nominati dagli associati fondatori) e del Revisore dei Conti;
- b) delibera sull'indirizzo generale delle attività dell'Associazione, sul rendiconto economico e sulla relazione del Presidente in ordine all'attività svolta nell'anno decorso;
- c) delibera sul preventivo delle spese in relazione alle quali stabilisce la misura del contributo annuale a carico degli associati secondo quanto previsto all'art. 22;
- d) delibera sulla quota "una tantum" a carico dei nuovi associati.

L'Assemblea Straordinaria:

- a) delibera sulle proposte di modifica del presente statuto e sullo scioglimento dell'Associazione.

ART. 12

Ogni associato appartenente ha diritto ad un voto.

Hanno diritto di partecipare all'Assemblea gli associati in regola con il pagamento dei contributi. Ad ogni associato è concesso farsi rappresentare in assemblea.

Nessun associato, ad eccezione degli associati fondatori, può raccogliere, direttamente o tramite delegato, più di due deleghe.

L'assemblea degli associati si può riunire in prima ed in seconda convocazione.

Nell'avviso di convocazione può essere prevista una data di seconda convocazione per il caso in cui nell'adunanza precedente l'assemblea non risulti legalmente costituita.

Le assemblee, in seconda convocazione, devono svolgersi entro 30 (trenta) giorni dalla data indicata nella convocazione per l'assemblea di prima convocazione.

L'assemblea di seconda convocazione non può tenersi il medesimo giorno dell'assemblea di prima convocazione.

L'assemblea ordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita con l'intervento di tanti associati che rappresentino, in proprio o per delega, almeno la metà di tutti gli associati aventi diritto al voto e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza degli associati presenti o rappresentati.

L'assemblea ordinaria in seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero di associati aventi diritto al voto, presenti o rappresentati, e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza degli associati presenti o rappresentati.

L'assemblea straordinaria sia in prima che in seconda convocazione delibera con il voto favorevole di tanti associati che rappresentino almeno 2/3 (due terzi) di tutti gli associati.

Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. Presso la sede dell'Associazione sono conservati i registri dei verbali delle Assemblee.

L'assemblea può essere tenuta in audio-video conferenza, con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede

e di parità di trattamento degli associati.

In particolare, è necessario che:

- siano presenti nello stesso luogo il Presidente e il Segretario della riunione che provvederanno alla formazione e redazione del relativo verbale;
- sia consentito al Presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura dell'Associazione, nei quali gli intervenuti potranno affluire dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante.

ART. 13

Il Presidente, il Vice Presidente e il Tesoriere sono eletti dal Consiglio Direttivo. Spetta al Presidente la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

Spetta al Presidente ed in caso di sua assenza od impedimento al Vice Presidente, disgiuntamente, convocare e presiedere l'assemblea degli associati ed il Consiglio Direttivo.

ART. 14

Fermo restando il principio che la nomina della maggioranza dei componenti il Consiglio Direttivo spetta all'assemblea, è riservato agli associati Fondatori il diritto di nomina di componenti del Consiglio Direttivo nel rapporto di 1 (uno) su 3 (tre) Consiglieri nominati.

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 12 (dodici) membri.

Se per qualsiasi ragione vengono a mancare uno o più componenti del Consiglio Direttivo gli altri provvedono a sostituirli per cooptazione alla prima riunione utile, purché la maggioranza sia sempre costituita da Consiglieri nominati dall'assemblea; gli amministratori così nominati restano in carica fino alla prossima assemblea.

Se per qualsiasi ragione il numero dei componenti del Consiglio Direttivo si riduce a meno della metà dei membri originari, l'intero Consiglio Direttivo decade e si deve quindi procedere alla convocazione dell'Assemblea Ordinaria per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo si riunisce presso la sede legale od altrove purché in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione Europea almeno due volte l'anno.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente ovvero su richiesta di almeno tre dei propri membri.

Per la validità delle riunioni è richiesto l'intervento della maggioranza dei membri in carica. Le deliberazioni sono valide se adottate a maggioranza di voti dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Il Consiglio elegge fra i propri membri un Segretario; tale funzione può essere affidata previa approvazione anche ad una persona esterna al Consiglio.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, conservato in registri presso la sede dell'Associazione.

È ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio Direttivo si tengano in audio-video conferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere esattamente identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati nonché visionare e ricevere documentazione e poterne trasmettere. Verificandosi questi requisiti, il Consiglio Direttivo si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

ART. 15

Il Consiglio Direttivo è munito di tutti i più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'associazione.

ART. 16

Il Consiglio Direttivo, nonché il Presidente, il Vice Presidente e il Tesoriere restano in carica 5 (cinque) anni e sono rieleggibili.

ART. 17

L'Assemblea nomina ogni 5 (cinque) anni un Revisore dei Conti, scelti fra esperti in materia contabile.

ART. 18

Il Comitato Esecutivo è composto da un numero massimo di sette membri individuati fra i componenti del Consiglio Direttivo su designazione dello stesso. Il Presidente ed il Tesoriere sono membri di diritto del Comitato Esecutivo.

Il Comitato Esecutivo è competente per le funzioni delegategli dal Consiglio Direttivo. Il Comitato Esecutivo resta in carica fino ad un massimo di 5 (cinque) anni ed è rieleggibile.

ART. 19

Il Comitato Scientifico è composto da esponenti di chiara fama provenienti dal settore finanziario, economico, politico, sociale, accademico, imprenditoriale, di nazionalità italiana e/o estera e non ha limitazione di membri che possono anche essere non associati.

ART. 20

Possono essere stabilite Delegazioni Provinciali sul territorio nazionale in capoluoghi di provincia ad opera di associati residenti sul territorio.

ART. 21

Il fondo comune è destinato allo svolgimento di tutte le attività dell'Associazione.

Il fondo comune dell'Associazione è costituito:

- a) dalle quote di ammissione e dai contributi associativi annuali versati dai membri;
- b) dalle eccedenze attive della gestione;
- c) da tutti i contributi e i beni, mobili ed immobili a qualsiasi titolo acquisiti;
- d) da ogni altra entrata derivante da prestazioni ed erogazioni di servizi quali consulenza, formazione, analisi e valutazioni economico-finanziarie, organizzazione di eventi e/o seminari sia a livello nazionale che a livello internazionale;
- e) dai proventi derivanti dalla vendita di opere realizzate e pubblicate direttamente dall'associazione e/o da terzi editori;
- f) da sponsorizzazioni provenienti dagli associati e/o da terzi;
- g) da lasciti e donazioni provenienti dagli associati e/o da terzi.

ART. 22

Il contributo associativo annuale dell'Associazione verrà stabilito dal Consiglio Direttivo sulla base del preventivo delle spese e del rendiconto economico di cui al successivo articolo 23 (ventitre).

ART. 23

L'anno di esercizio coincide con l'anno solare. Entro 3 (tre) mesi dalla fine di ciascun esercizio il Consiglio Direttivo procede alla compilazione del rendiconto di gestione e del preventivo di spesa relativo all'anno successivo. Il rendiconto ed il preventivo vengono quindi presentati all'Assemblea entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell'esercizio, accompagnati dalla relazione del Revisore dei Conti, e deve essere messo a disposizione degli associati almeno 15 (quindici) giorni prima della data di riunione dell'Assemblea annuale.

ART. 24

Lo scioglimento dell'Associazione si verifica:

- a) quando, per effetto di recesso, esclusione o qualsiasi altra causa, rimangono meno di tre associati;
- b) su delibera assunta dall'Assemblea degli associati.

ART. 25

In caso di scioglimento dell'Associazione l'assemblea straordinaria procederà alla nomina di uno o più liquidatori, che provvederanno alle operazioni di liquidazione del fondo comune sotto il controllo del Revisore dei Conti. L'assemblea, nel determinare le modalità di liquidazione, delibererà anche sulla destinazione dell'eventuale residuo.

ART. 26

Le eventuali controversie che sorgessero fra gli associati o fra gli associati e l'Associazione, anche se promosse da Consiglieri, liquidatori e revisore ovvero nei loro confronti e che abbiano per oggetto diritti disponibili relativi al rapporto associativo, saranno decise da un Collegio Arbitrale, composto di 3 (tre) membri tutti nominati, entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente, dal Presidente del Tribunale nel cui Circondario ha sede l'Associazione. I 3 (tre) arbitri così nominati provvederanno a designare il Presidente. Nel caso di disaccordo tra gli arbitri nominati nella scelta del Presidente, vi provvederà, su istanza della parte più diligente, il Presidente del medesimo Tribunale. Il Collegio arbitrale deciderà a maggioranza entro 90 (novanta) giorni dalla costituzione, in modo vincolante per le parti, come arbitro irrituale, con dispensa da ogni formalità di procedura ed anche dall'obbligo del deposito del lodo. Il Collegio Arbitrale stabilirà a chi farà carico o le eventuali modalità di ripartizione del costo dell'arbitrato.

Non possono essere oggetto di compromesso le controversie nelle quali la legge preveda l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero.

La sede dell'Arbitrato sarà presso il domicilio del Presidente del Collegio Arbitrale.

ART. 27

Per quanto non è espressamente previsto dal presente statuto, valgono le disposizioni del Codice Civile e delle leggi speciali vigenti in materia.

ART.28 (Norma Transitoria)

A far data dal 30 novembre 2018 e fino alla data di avvio dell'operatività dell'AUCF e dell'operatività dell'OCF, sono ammessi all'Associazione i consulenti finanziari autonomi che presentino domanda di iscrizione alla specifica sezione dell'AUCF, in conformità al vigente Regolamento Intermediari, adottato con apposita delibera a completamento del processo di adeguamento alla direttiva 2014/65/UE e al "REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/565, nonché ai connessi atti delegati e norme tecniche di regolamentazione e di attuazione.